

Allegato "A"


**Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali**  
(approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 20 del 20 marzo 2023)

**Art. 1**  
**(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure selettive di tipo comparativo per la progressione tra le categorie del sistema di classificazione di cui al CCNL del comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018 (progressioni verticali), in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021, n. 113, sostitutivo dell'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. La progressione tra le categorie consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti di ruolo dell'amministrazione, che prevede il passaggio da una categoria alla categoria immediatamente superiore e si attua attraverso procedure selettive di tipo comparativo.
3. L'Assemblea legislativa della Regione Umbria al fine di valorizzare le professionalità interne, può attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e fatta salva una quota di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, come determinate nei piani dei fabbisogni di personale, procedure selettive di tipo comparativo per la progressione tra le categorie riservate al personale di ruolo.

**Art. 2**  
**(Requisiti di partecipazione)**

1. Possono partecipare alle procedure di progressione verticale i dipendenti in servizio di ruolo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria con contratto di lavoro a tempo indeterminato, destinatari del CCNL del comparto Funzioni locali, appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella correlata al posto oggetto di selezione, che abbiano maturato un'anzianità minima di 36 mesi in una pubblica amministrazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria immediatamente inferiore e/o con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nella categoria immediatamente inferiore o in categoria equivalente in una pubblica amministrazione e siano in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno; alle selezioni per la categoria C possono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nella categoria B.
2. I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno, richiesti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale, sono i seguenti:
  - a) per la categoria C: diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  - b) per la categoria D: diploma universitario (DU), laurea triennale (L), diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) ed eventuale abilitazione professionale, se richiesta.



**Art. 3**

**(Bandi di selezione)**

1. I bandi di selezione, adottati dal Dirigente competente in materia di personale, sono pubblicati per la durata di almeno quindici giorni nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa.
2. L'eventuale atto di riapertura dei termini viene adottato dopo la scadenza del bando originario, prima del provvedimento di ammissibilità delle domande e deve essere motivato.
3. Il provvedimento di riapertura dei termini va pubblicato con le stesse modalità del bando precedente. Restano valide le domande presentate in precedenza, con possibilità di integrazione dei documenti.
4. Con provvedimento del Dirigente competente in materia di personale è disposta l'ammissione o l'esclusione dei candidati.

**Art. 4**

**(Punteggi)**

1. Il bando di indizione delle progressioni verticali dovrà prevedere, per l'accertamento dell'idoneità del candidato alla progressione alla categoria superiore, l'attribuzione dei seguenti punteggi, fino ad un massimo di punti 100, come di seguito indicato:
  - a) valutazione dei titoli: massimo 65 punti;
  - b) colloquio di approfondimento rispetto alle competenze richieste dal profilo professionale: massimo 35 punti.

**Art. 5**

**(Valutazione dei titoli)**

1. Il punteggio massimo di 65 punti relativo ai titoli è così suddiviso:
  - a) valutazione positiva della performance conseguita dal candidato negli ultimi tre anni in servizio o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità, con un punteggio non inferiore a 92/100, considerato il punteggio numerico conseguito, fino ad un massimo di punti 12, così ripartiti per ciascun anno:

Valutazione della performance	Punteggio
100	4
98-99,99	3
95-97,99	2
92-94,99	1

- b) assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, punti 5;
- c) possesso di titoli o competenze professionali ovvero di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria dall'esterno, per un punteggio massimo di punti 43, come di seguito indicato:




- c.1) titoli di servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, eccedenti il periodo minimo richiesto per l'ammissione: punti 1,5 per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di punti 15, prestati nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione. Sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni;
- c.2) corsi di formazione/aggiornamento professionale validamente conclusi in base agli atti di regolazione del singolo intervento formativo, svolti nell'ultimo triennio, con attribuzione dei seguenti punteggi, fino ad un massimo di punti 6:
- durata da 5 a 10 ore, punti 0,5;
  - durata da 11 a 20 ore, punti 1;
  - durata oltre 20 ore, punti 1,5;
- c.3) pubblicazioni, docenze: punti 0,50 per ogni titolo posseduto, fino ad un massimo di punti 5;
- c.4) idoneità in concorsi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, anche presso altri enti, per la stessa categoria oggetto della selezione: 0,50 punti per ciascuna idoneità, fino ad un massimo di 5 punti;
- c.5) massimo 12 punti per ulteriori titoli di studio, così suddivisi:

per posti di categoria D:

- punti 5 per voto pari a 110/110 e lode (o 100/100 e lode) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 3 per voto da 105 a 110/110 (o da 95 a 100/100) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 2 per possesso del diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM);
- punti 1,5 per dottorato di ricerca (DR), punti 1 per ogni seconda laurea, master di II livello (decreto ministeriale n. 270/2004), punti 0,75 per ogni diploma di specializzazione (DS), master universitario di I livello (decreto ministeriale n. 270/2004), fino ad un massimo di 3 punti;
- massimo punti 2 per abilitazioni e/o qualificazioni all'esercizio professionale (1 per ogni titolo posseduto);

per posti di categoria C:

- punti 5 per voto pari a 100/100 (ovvero 60/60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 3 per voto da 90 a 99 (o da 54 a 59 su 60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 1 per voto da 80 a 89 (o da 48 a 53 su 60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 2 per diploma universitario (DU) o laurea triennale (L);




- punti 4 per laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario (detto punteggio assorbe il punteggio spettante per la propedeutica laurea triennale);
  - punti 1,5 per dottorato di ricerca (DR), punti 1 per ogni seconda laurea, master di II livello (decreto ministeriale n. 270/2004), punti 0,75 per ogni diploma di specializzazione (DS), master universitario di I livello (decreto ministeriale n. 270/2004), abilitazione e/o qualificazione all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 3;
- d) numero e tipologia di incarichi rivestiti, non valutati nelle tipologie precedenti, fino ad un massimo di punti 5, come di seguito indicato:
- incarichi per specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 70-quinquies del CCNL del 21 maggio 2018 o equivalenti, 1 punto per ogni incarico;
  - incarichi autorizzati ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, 1 punto per ogni incarico;
  - incarichi di componente di commissione di gara o di concorso, 1 punto per ogni incarico;
  - incarichi di segretario di commissione di gara o di concorso, 0,25 punti per ogni incarico.

#### **Art. 6**

##### **(Commissione esaminatrice)**

1. Le commissioni esaminatrici sono costituite da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, e sono nominate con provvedimento del Dirigente competente in materia di personale, sulla base di criteri di competenza e professionalità in relazione alla posizione professionale da ricoprire. Nello stesso atto è nominato il soggetto che svolge le funzioni di segretario, scelto tra i dipendenti dell'Assemblea legislativa inquadrati almeno nella categoria C.
2. Le commissioni sono costituite nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne. Almeno uno dei posti di componente delle commissioni esaminatrici, salva motivata impossibilità, è riservato al genere sottorappresentato.
3. Le commissioni di cui al comma 1, sono composte da:
  - a) il presidente, esperto di provata competenza, scelto tra i dirigenti regionali o di altra pubblica amministrazione, o un esperto esterno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti;
  - b) due componenti, esperti di provata competenza, scelti tra i dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni di categoria almeno pari rispetto a quella per la quale è indetta la selezione, dipendenti di aziende pubbliche e/o private, docenti universitari, magistrati o liberi professionisti iscritti ad albi o associazioni professionali ove esistenti.
4. Almeno uno dei componenti delle commissioni esaminatrici per le selezioni relative alla categoria D è scelto all'esterno dell'amministrazione.
5. Ai sensi della normativa vigente, il presidente e i componenti delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 3. Ferme restando le altre cause di inconfirabilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente della commissione esaminatrice.



6. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici i componenti dell'organo di direzione politica dell'Ente, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
7. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
8. In caso di dimissioni o decadenza per incompatibilità sopravvenuta di uno dei componenti o del segretario della commissione esaminatrice, il Dirigente competente in materia di personale provvede alla sostituzione con il supplente eventualmente individuato nell'atto di nomina. In mancanza di nomina del supplente, viene ripetuta la procedura per l'individuazione del componente o del segretario effettivo. L'attività della commissione resta sospesa per il tempo necessario ad effettuare la sostituzione. Tutte le operazioni espletate in precedenza conservano validità.
9. Il compenso da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici è determinato ai sensi del Disciplinare dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 111 del 15 novembre 2021 e modificato con deliberazione n. 81 del 17 ottobre 2022.

#### **Art. 7**

##### **(Formazione della graduatoria finale)**

1. La graduatoria finale è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, ottenuta sommando al punteggio della valutazione dei titoli il punteggio riportato nel colloquio. A parità di punti la preferenza è attribuita al più giovane di età.
2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie.
3. La graduatoria e la nomina dei vincitori della selezione è approvata con determinazione del Dirigente competente in materia di personale.
4. Le graduatorie vengono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.
5. Con i vincitori verrà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nella categoria immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione. I vincitori sono esonerati, previo consenso, dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dal CCNL del comparto Funzioni locali vigente.

#### **Art. 8**

##### **(Rinvio)**

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme in materia di procedure concorsuali contenute nel regolamento vigente dell'amministrazione.

#### **Art. 9**

##### **(Norme finali)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.